



ALLEGATO A) alla DGR n. 1194 del 08.08.2023

**CONTRIBUTO PER IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A DISPOSIZIONE DEGLI ATENEI PUGLIESI (ART. 104, L.R. N. 32/2022)**

**Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni  
ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990**

tra

La Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale con sede in Bari, prof. Sebastiano Leo;

e

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. Stefano Bronzini, con sede in Bari, Piazza Umberto I (C.F. 80002170720);

l'Università di Foggia, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. Lorenzo Lo Muzio, con sede in Foggia in Via A. Gramsci n. 89/91 (C.F. 94045260711);

l'Università del Salento, in persona del Rettore e legale rappresentante dell'Università del Salento prof. Fabio Pollice, con sede in Lecce, Piazza Tancredi 7 (Codice Fiscale n. 800070752),

il Politecnico di Bari, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. Francesco Cupertino, con sede in Bari, Via Amendola 126/b (C.F. 93051590722);

**PREMESSO CHE**

- fra le numerose attività della Regione Puglia, secondo quanto previsto dal proprio Statuto all'art. 10, comma 1), vi sono anche quelle di tutela e promozione della qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle condizioni dei diversamente abili, garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e all'assistenza;
- Regione Puglia, ai sensi di quanto previsto dal proprio Statuto all'art. 12, comma 3), garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
- Regione Puglia, tramite il servizio di counseling psicologico offerto dall'ADISU Puglia, già garantisce alle studentesse e agli studenti iscritti ai corsi di laurea e risultati idonei assegnatari di posto alloggio presso una residenza ADISU, un servizio gratuito di aiuto e consulenza psicologica per coloro che vivono difficoltà personali tali da ostacolare il normale raggiungimento degli obiettivi accademici, mediante l'istituzione di sportelli di ascolto con psicoterapeuta presso le Sedi di Bari, Foggia e Lecce;
- la Legge Regionale n. 32/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)", ha previsto all'art. 104 una dotazione finanziaria alle Università pugliesi per il rafforzamento del servizio di assistenza psicologica, incrementando la presenza di psicologi universitari a disposizione degli Atenei come di seguito enunciato:

*"1. Al fine di promuovere e sostenere il diritto allo studio e il benessere mentale delle studentesse e degli studenti delle Università pubbliche pugliesi, la Regione Puglia intende rafforzare il servizio di assistenza psicologica incrementando la presenza di psicologi universitari a disposizione degli atenei.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 304 mila. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025".*

- gli Atenei promuovono pari opportunità di formazione e di studio, nonché la piena partecipazione di tutti gli studenti alle attività didattiche, formative e relazionali, assicurando un sistema integrato di funzioni con le quali

organizza ed eroga tutti i servizi tesi all'inserimento degli studenti che sperimentano difficoltà nella vita universitaria per rendere efficace il diritto allo studio;

- gli Atenei, per rispondere alle suddette esigenze, hanno attivato il Servizio di Counseling Psicologico orientato alla promozione del benessere, con particolare attenzione a coloro che sperimentano un personale disagio correlato a transizioni, interruzioni, blocchi, ritardi nel perseguimento degli obiettivi di studio e carriera universitaria, con l'obiettivo di fornire un adeguato contesto di ascolto e di supporto con la finalità di accompagnare gli studenti in un percorso di consapevolezza, conoscenza di sé, cambiamento e crescita personale;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge affida il compito di soddisfare interessi pubblici, coincidenti sotto il profilo della promozione e del sostegno del diritto allo studio e del benessere mentale delle studentesse e degli studenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di rafforzare il servizio di assistenza psicologica incrementando la presenza di psicologi universitari a disposizione degli Atenei, quale oggetto del presente accordo;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- è interesse comune delle Parti potenziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, il servizio di assistenza e supporto psicologico fornito alle studentesse e agli studenti universitari per un adeguato contesto di ascolto, orientato alla promozione del benessere della popolazione accademica, con particolare attenzione agli studenti che sperimentano un personale disagio correlato a transizioni, interruzioni, blocchi, ritardi nel perseguimento degli obiettivi di carriera;
- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo al fine di rafforzare il servizio di assistenza psicologica, incrementando la presenza di psicologi universitari a disposizione degli studenti e a tale scopo per le Università pugliesi risulta indispensabile dotarsi di risorse umane aggiuntive da reclutare fra psicologi/psicoterapeuti con competenze nell'ambito del counseling psicologico;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1194 del 08.08.2023 ha disposto di voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all'art. 104 della L.R. n. 32/2022, attraverso la stipula di un accordo tra Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Università di Foggia e Università del Salento, finalizzato al potenziamento dell'attività di psicologo/psicoterapeuta da svolgere presso ciascun Ateneo, sostenuto dal ristoro delle relative spese fino ad un importo di € 76.000,00, per Ateneo per ogni Anno Accademico dal 2023/2024 al 2025/2026;
- in esito ad un confronto preliminare con gli Atenei interessati è stato rilevato che, in forza delle previsioni di cui alla L.R. 32/2002, art. n. 104 e del presente Accordo, sarebbero realizzabili obiettivi aggiuntivi quali: diminuzione dei tempi di attesa per la presa in carico delle richieste pervenute dalle studentesse e dagli studenti (in forte aumento a seguito del periodo pandemico); potenziamento del counseling psicologico di gruppo finalizzato ad un intervento personalizzato ma al contempo fondato sull'intersoggettività e il mutuo-aiuto (destinato anche a particolari categorie fragili o a rischio di vulnerabilità per es. BES, studentesse e studenti stranieri, LGBTQIA+, ecc.); potenziamento del counseling, potenziamento e supporto ai servizi già esistenti e operanti di accompagnamento alla carriera e potenziamento dell'occupabilità per i precari della ricerca (dottori, dottorandi, assegnisti, ricercatori di tipo A ecc.); incremento dell'accessibilità dei servizi psicologici alla fascia di popolazione socio-economicamente svantaggiata; miglioramento dei livelli di performance universitaria e riduzione dei tassi di abbandono; mantenimento dell'offerta del Servizio Counseling nelle sedi decentrate; organizzazione di giornate informative, di sensibilizzazione e di approfondimento sul tema del benessere psicologico nel contesto universitario, attività

seminariali per la prevenzione di comportamenti a rischio e per la promozione della salute e del benessere psicologico;

- in esito alla suddetta ricognizione è stato altresì rilevato che ciascun Ateneo, al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi, necessiterebbe di risorse umane aggiuntive (da n. 2 a n. 4) da reclutare fra psicologi/psicoterapeuti con competenze nell'ambito del counseling psicologico;
- con la deliberazione richiamata, la Giunta regionale ha approvato il presente schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Università pugliesi delegando la firma delle convenzioni l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale;
- lo schema del presente accordo è stato approvato dai competenti organi delle Università sottoscrittrici;

## TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Finalità**

1.1 La Regione Puglia, attraverso la stipula del presente accordo, intende promuovere e sostenere il diritto allo studio e il benessere mentale delle studentesse e degli studenti delle Università pubbliche pugliesi, rafforzando il servizio di assistenza psicologica incrementando la presenza di psicologi universitari a disposizione delle studentesse e degli studenti.

1.2 Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

### **Art. 2 - Oggetto dell'accordo**

2.1 Oggetto dell'accordo è il rafforzamento del servizio di assistenza psicologica presso gli Atenei pubblici pugliesi, mediante l'incremento della presenza di psicologi universitari a disposizione degli studenti e il riconoscimento da parte di Regione Puglia di un rimborso delle spese sostenute per la stipula di contratti per il profilo di psicologo universitario per gli Anni Accademici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

2.2 Per ciascun Anno Accademico 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 è prevista una dotazione finanziaria per il ristoro delle spese sostenute dagli Atenei di € 304.000,00 complessivi, da suddividere fra i quattro Atenei pubblici pugliesi.

Per ogni Anno Accademico, pertanto, sarà a disposizione di ciascun Ateneo l'importo di € 76.000,00 onnicomprensivi, quale ristoro delle spese per i contratti per la figura di psicologo universitario assegnati dagli Atenei mediante procedure di reclutamento, con le modalità previste dalla vigente normativa e dai relativi Regolamenti di Ateneo. Gli eventuali ulteriori costi diretti ed indiretti per la realizzazione del servizio dovranno essere considerati quale cofinanziamento a carico degli Atenei.

### **Art. 3 – Obblighi delle Parti (Università)**

3.1 Le Università, provvederanno direttamente all'erogazione del servizio di counseling psicologico e a tal fine si impegnano ad attivare tutte le relative procedure con la massima tempestività, restando inteso che qualora, anche per effetto di rinuncia, la procedura di selezione per l'individuazione degli psicologi universitari non sia stata pubblicata entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente accordo o gli Atenei non abbiano provveduto alla assegnazione dei contratti entro 1 (un) anno dalle procedure di selezione, il contributo a ristoro delle spese verrà revocato in misura proporzionale ai bandi non pubblicati o ai contratti non attivati, e la Regione Puglia procederà al recupero delle somme eventualmente già accreditate.

3.2 Le Università dichiarano di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione all'intervento e, attraverso la sottoscrizione del presente accordo si obbligano a:

- osservare le disposizioni in tema di reclutamento del personale;
- iscrivere l'intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo alla Sezione Istruzione ed Università entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- autorizzare la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari all'espletamento dell'attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);
- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare;
- rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto del presente accordo assicurando la tracciabilità

finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;

- conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della rendicontazione;
- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

3.3 Al fine di coordinare le attività e disseminarne i risultati l'Università degli Studi di Bari si impegna ad organizzare un evento di presentazione del progetto entro la fine dell'anno 2023; a seguire, saranno organizzate due giornate di confronto per la valutazione intermedia degli obiettivi raggiunti da svolgersi, rispettivamente, una nel corso dell'anno 2024 a cura dell'Università di Foggia e una nel corso dell'anno 2025, organizzata dall'Università del Salento; infine, il Politecnico di Bari si impegna ad organizzare un evento di conclusione del progetto entro la fine dell'anno 2026.

#### **Art. 4 Obblighi delle Parti (Ente regione)**

4.1 La Regione Puglia vincola la somma di euro 304.000,00 per ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2025, da assegnare agli Atenei pubblici pugliesi sottoscrittori secondo quanto stabilito all'art 2.

4.2 L'erogazione del contributo nei confronti di ciascun Ateneo avverrà attraverso le seguenti modalità:

1. per la prima annualità 2023/2024:
  - erogazione pari al 90% a titolo di prima anticipazione del contributo successivamente alla sottoscrizione dell'accordo tra Regione Puglia e Università beneficiaria e previa presentazione di apposita domanda di pagamento;
  - erogazione del saldo nell'ambito del residuo 10%, a seguito della presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, in relazione all'intero intervento per l'annualità 2023/2024.
2. per le successive annualità 2024/2025 e 2025/2026:
  - erogazione pari al 90% a titolo di anticipazione del contributo, solo a fronte di corretta rendicontazione dei contributi assegnati per l'Anno Accademico precedente e previa presentazione di apposita domanda di pagamento;
  - erogazione del saldo nell'ambito del residuo 10%, a seguito della presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, in relazione all'intero intervento per l'annualità di riferimento.

4.3 L'erogazione del saldo è subordinata alla verifica sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente afferenti alla totalità dell'intervento nonché alla presentazione del rendiconto finanziario del contributo ricevuto, corredato da una relazione sull'attività di counseling svolta nel relativo Anno Accademico, che sarà oggetto di approfondimento da parte della Cabina di Regia di cui all'art. 5.

4.4 La Regione Puglia si riserva, nei confronti delle Università sottoscrittrici, la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, nel caso le stesse non rispettino gli obblighi derivanti dal presente accordo.

#### **Art. 5 – Istituzione Cabina di regia**

5.1 In relazione all'accordo e al fine di consentire un'adeguata analisi dei fabbisogni delle studentesse e degli studenti degli Atenei coinvolti, con l'obiettivo di rafforzare il servizio di counseling psicologico, di mettere a sistema esigenze e competenze e di individuare soluzioni di supporto agli Atenei per un costante potenziamento del servizio in oggetto, è istituita una Cabina di regia presieduta dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università (o suo delegato) e composta da un referente per ciascun Ateneo e da un referente regionale.

5.2 Detta Cabina di regia, convocata dal Presidente o, su richiesta di almeno un referente, assolverà il compito di:

1. approfondire quanto relazionato da ciascun Ateneo a conclusione delle attività svolte in ogni Anno Accademico, stilando un report generale sull'attività di counseling effettuata;
2. coordinare l'organizzazione di giornate-evento di confronto in merito alle attività svolte al fine di sensibilizzare la comunità accademica sul tema del benessere psicologico nel contesto universitario;
3. organizzare attività seminariali per la prevenzione di comportamenti a rischio, al fine di promuovere la salute e il benessere psicologico.

#### **Art. 6 – Spese ammissibili ed adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento**

6.1 In relazione all'intervento oggetto del presente accordo sono da considerarsi, quali spese ammissibili e pertanto rendicontabili da parte del Soggetto beneficiario, esclusivamente quelle sostenute per il finanziamento dei contratti di psicologi universitari per ciascun Ateneo.

6.2 La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente sostenute, mediante presentazione di domande di rimborso, con annessa dichiarazione, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai sensi del precedente comma 1.

#### **Art. 7 - Controlli e verifiche**

7.1 La Regione Puglia nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti attribuiscono, si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi ogni informazione in merito all'andamento dell'attività, e di monitorare lo stato di attuazione dell'attività programmata e l'utilizzazione del finanziamento regionale.

#### **Art. 8 - Durata**

8.1 Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla stipula, e comunque per il tempo necessario alla conclusione dell'iniziativa.

#### **Art. 9 – Foro competente**

9.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

#### **Art. 10 - Privacy**

10.1 Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti anche verbalmente, in relazione al presente accordo saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa.

10.2 Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n.196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'accordo.

10.3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

#### **Art. 11 – Norme di rinvio**

11.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo è applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, \_\_\_\_\_